Comune di Valbrenta

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO, LA REVOCA E LA GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento definisce la disciplina per il conferimento, la graduazione e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione di cui agli articoli 16-17-18-19-20-21 del CCNL del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021, sottoscritto il 16 novembre 2022. Il presente Regolamento dettaglia ed integra, per quanto di competenza dell'Ente, quanto già previsto dalle disposizioni contrattuali.
2. Per incarico di Elevata Qualificazione (di seguito, EQ) si intende un incarico che comporti, con assunzione di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di una delle tipologie di funzioni/attività, di seguito elencate:
   a) responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
   b) responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.
3. La Giunta Comunale individua il numero delle posizioni di Elevata Qualificazione nell'ambito degli atti di macro-organizzazione dell'Ente ed approva la relativa graduazione.

Art. 2 - Criteri di individuazione dei titolari di incarico di EQ

1. Gli incarichi di EQ sono assegnati ai dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni in possesso dei seguenti requisiti:
   a. idonea qualificazione culturale data dal possesso di specifico titolo di studio attinente all'incarico da conferire;
   b. attitudine allo svolgimento di funzioni di gestione e coordinamento di struttura organizzativa apicale;
   c. esperienza lavorativa maturata nell'Ente o presso altri Enti pubblici in posizioni di lavoro che richiedono significativo grado di autonomia gestionale e organizzativa;
   d. aver ottenuto negli ultimi 2 anni una valutazione delle prestazioni pari ad almeno "85/100" sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'ente;
   e. insussistenza di fattispecie di inconferibilità di incarichi e/o di incompatibilità ai sensi del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
2. Esclusivamente nel caso previsto dall'art. 19 comma 2 del CCNL del 16 novembre 2022, e ricorrendone i presupposti, gli incarichi di EQ possono essere temporaneamente assegnati anche a personale appartenente all'Area degli Istruttori, in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.
3. E' fatta salva, ai sensi dell'art. 53 comma 23 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, la possibilità di attribuire ai componenti della Giunta Comunale gli incarichi di cui trattasi.

Art. 3 - Conferimento e revoca degli incarichi di EQ

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione sono conferiti con Decreto motivato del Sindaco previa valutazione comparativa effettuata tra tutto il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni in servizio all'interno di ciascuna struttura apicale.

2. Ai fini del conferimento dell'incarico, il Sindaco, acquisito dal Servizio Personale il curriculum di ciascun interessato, pondera i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, e valuta, compatibilmente con le necessità di garantire l'efficiente ed efficace gestione dei servizi, l'eventuale possibilità di rotazione degli incarichi. Assicura le pari opportunità nell'accesso alla procedura compartiva e tiene conto, nei limiti del possibile, dell'equilibrio di genere nella ripartizione degli incarichi.
3. Il Decreto di conferimento non richiede accettazione e contiene le attribuzioni di funzioni e responsabilità, la durata dell'incarico, nonché l'indicazione dei sostituti, in caso di assenza o impedimento temporaneo all'esercizio delle funzioni di EQ. Il Decreto contiene, altresì, espresso riferimento al dovere del funzionario incaricato di osservare diligentemente gli obblighi in materia di trasparenza degli atti e le misure di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 14, comma 1-quater, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e in attuazione della programmazione di settore approvata dall'Ente.
4. Gli incarichi di EQ sono conferiti per un periodo non inferiore all'anno e per una durata massima non superiore a tre anni e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
5. Gli stessi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, oltre che per le cause di cui all'art. 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o processi di riorganizzazione, ovvero in conseguenza di valutazione negativa della *performance* individuale, per tale dovendosi intendere la valutazione inferiore a punti 60/100.
6. La revoca o la cessazione dell'incarico comportano la perdita, da parte del dipendente titolare, della retribuzione di posizione e di risultato. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nell'Area contrattuale di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo professionale di appartenenza.
7. A garanzia della continuità operativa dell'azione amministrativa, gli incarichi attribuiti continuano ad esplicare i loro effetti anche dopo la loro scadenza fino al rinnovo o all'adozione di un nuovo provvedimento di nomina e per un periodo massimo di 30 giorni. Solo nel caso di consultazioni elettorali amministrative, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività dell'Ente, gli incarichi in scadenza nelle more dello svolgimento della procedura elettorale o dell'insediamento della nuova compagine amministrativa, si intendono automaticamente prorogati per un periodo massimo di 45 giorni decorrenti dalla maturazione del termine finale.

Art. 4 - Sostituzione in caso di assenza o impedimento

1. In caso di assenza o di impedimento temporaneo non superiore a tre mesi del titolare d'incarico di EQ, le relative funzioni sono svolte dal Vice Responsabile, se nominato, da altro titolare di posizione di EQ o dal Segretario Comunale, secondo quanto stabilito nel provvedimento di conferimento dell'incarico.
2. Nel caso in cui il periodo di assenza sia superiore a tre mesi, la sostituzione del titolare si effettua mediante l'attribuzione *ad interim* delle relative funzioni ad altro titolare di posizione di EQ, tenuto conto dei carichi di lavoro e dei requisiti soggettivi previsti dal presente Regolamento. Al sostituto compete il riconoscimento della retribuzione di risultato commisurata ai sensi del successivo art. 8, commi 4 e 5.

Art. 5 - Criteri per la graduazione ed il calcolo della retribuzione di posizione

1. L'importo della retribuzione di posizione, all'interno dei limiti minimi e massimi stabiliti dal CCNL e delle risorse annualmente stanziate nel bilancio per il trattamento accessorio degli incarichi di EQ, è

determinato sulla base della graduazione (c.d "*pesatura*") di ciascuna posizione effettuata dal Nucleo di Valutazione ed approvata dalla Giunta Comunale.

2. L'ente, nell'ambito delle risorse annuali complessivamente destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, destina la percentuale del 80% alla retribuzione di posizione. La "*pesatura*" di ciascuna posizione di EQ, alla quale è commisurata la retribuzione di posizione da riconoscere a ciascun incaricato, è effettuata sulla base dei fattori rilevanti sotto descritti:

		PUNTEGGIO DEL CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
PEOPLE MANAGEMENT - RISORSE UMANE GESTITE E COORDINATE	Fino a 2 dipendenti	2	0
	Da 2 a 4		1
	Da 5 a 10		2
COMPLESSITA' GESTIONALE DELLA POSIZIONE ASSEGNATA	ESPERIENZA SPECIFICA RICHIESTA PER LA COPERTURA DEL RUOLO	17	3
	COMPLESSITA' DEL QUADRO NORMATIVO PER IL SETTORE ASSEGNATO		5
	COMPLESSITA' DELLE RELAZIONI INTERNE		5
	COMPLESSITA' RELAZIONI ESTERNE		4
GRADO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, GIURIDICA E CONTABILE CONNESSO ALLA POSIZIONE ASSEGNATA		5	5
BUDGET ANNUALE DI ENTRATA E DI SPESA ASSEGNATO ALLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA	BUDGET DI ENTRATA FINO A 200.000	6	1
	BUDGET DI ENTRATA DA 200.001 A 1.000.000		2
	BUDGET DI ENTRATA OLTRE 1.000.000		3
	BUDGET DI SPESA FINO DA 100.000		1
	BUDGET DI SPESA DA 100.001 A 1.000.000		2
	BUDGET DI SPESA OLTRE 1.000.000		3

3. Una volta definita la pesatura, la determinazione del valore dell'indennità di posizione avviene secondo la seguente procedura:
   a) dall'importo stanziato per il finanziamento dell'indennità di posizione viene sottratto la quota necessaria per la copertura dell'importo minimo previsto dal CCNL (5.000,00 euro).
   b) la quota del budget rimanente sarà distribuita in proporzione al punteggio assegnato alla singola posizione conteggiando i soli punti che eccedono il punteggio minimo (15 punti). Al di sotto di tale punteggio non verrebbe assegnato l'incarico di Elevata Qualificazione.
   c) Il valore finale dell'indennità di posizione sarà determinato dalla somma fra il valore minimo e la quota calcolata ai sensi del precedente comma e commisurata agli importi di cui alla seguente griglia:

PUNTEGGIO COMPLESSIVO	FASCIA DI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
Fino a 15 punti	5.000,00 euro
da 16 a 18 punti	da 5.001,00 euro a 8.500,00 euro
da 19 a 21 punti	da 8.501,00 euro a 12.000,00 euro
da 22 a 24 punti	da 12.001 euro a 14.000,00 euro
da 25 a 27 punti	da 14.001,00 euro a 16.000,00 euro
da 28 a 30 punti	da 16.001,00 euro a 18.000,00 euro

4. In occasione di riorganizzazioni dell'Ente che comportano rilevanti modifiche funzionali, si procede alla revisione della graduazione delle posizioni di EQ interessate, ed alla conseguente rideterminazione del valore della retribuzione di posizione ad esse attribuita.

Art. 6 - Retribuzione di posizione per servizi in Convenzione

1. Ai sensi dell'art. 23 comma 5 del CCNL del 16 novembre 2022, in caso di conferimento di incarico di EQ a personale di altri enti utilizzato in Convenzione, al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, il Comune di Valbrenta corrisponderà all'incaricato di EQ una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, e calcolata in base all'effettiva prestazione lavorativa, pari al 30% della stessa, oltre al rimborso delle spese di accesso alla sede comunale.
2. Nel caso in cui l'ente conceda il proprio personale titolare di incarico di Elevata Qualificazione in utilizzo a tempo parziale ad altro ente, ponendo come limite massimo concedibile n. 12 ore, la retribuzione di posizione in godimento presso il Comune di Valbrenta sarà rideterminata come segue:

Orario in Convenzione	Riduzione retribuzione di posizione
6 ore	10%
9 ore	15%
12 ore	20%

Art. 7 - Incarichi assegnati ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge 311/2004

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 è possibile conferire incarichi di Elevata Qualificazione a personale di altri enti appositamente autorizzato in deroga al limite stabilito dall'art. 11 del CCNL del 22 gennaio 2004.
2. Trattandosi di rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale autonomo rispetto al contratto di lavoro stipulato con l'ente di appartenenza, poiché non sussiste alcuna condivisione della risorsa umana interessata, l'ente di appartenenza organica continuerà a corrispondere il trattamento retributivo a tempo pieno, mentre l'ente utilizzatore, in caso di attribuzione dell'incarico di E.Q., provvederà a proporzionare opportunamente il trattamento di posizione e di risultato all'orario concordato per il secondo rapporto di lavoro (12 ore settimanali massime).

Art. 8 - Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato

1. L'ente, nell'ambito delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, destina la percentuale del 20% alla retribuzione di risultato: l'importo massimo spettante a ciascun incaricato è determinato, in via preventiva, in proporzione alla rispettiva retribuzione di posizione.
2. La valutazione dei risultati dei titolari di incarico di EQ avviene, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base di quanto stabilito dal vigente "*Sistema di valutazione della performance*".
3. Gli eventuali risparmi derivanti dalla valutazione costituiscono economie di bilancio.
4. Per la retribuzione degli incarichi *ad interim*, si applica quanto già previsto dall'art. 17, comma 5, del CCNL del 16 novembre 2022.

5. Le percentuali indicate nel presente articolo, si applicano anche agli incarichi di EQ, disciplinati dall'art. 19, commi 2, 3 e 4, del CCNL del 16 novembre 2022.

Art. 9 - Correlazione tra i compensi aggiuntivi delle Elevate Qualificazioni e la retribuzione di risultato

1. Ai titolari di incarico di EQ, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i trattamenti accessori di cui all'art. 20, comma 1, lett. h), del CCNL del 16 novembre 2022. A seguito dell'erogazione dei compensi di cui sopra, la retribuzione di risultato viene ridotta secondo lo schema sotto riportato, a seconda degli scaglioni di compenso:

Incentivi		**Retribuzione di risultato**
Importo		**Riduzione**
Da	**A**	**%**
1.000,00	5.000,00	Da 0 a 10%
5.001,00	10.000,00	Da 11% a 20%
10.001,00	20.000,00	Da 21% a 30%

2. La somma derivante dalla riduzione sarà ripartita tra il restante personale incaricato di EQ sulla base della percentuale ottenuta in sede di valutazione annuale.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni incompatibili e/o in contrasto con il presente Regolamento sono da ritenersi abrogate per effetto dell'entrata in vigore della presente disciplina.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali in materia.
3. Il presente regolamento costituisce parte integrante del vigente "*Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi*".